

OGGETTO: DEDUCIBILITÀ DEI RISTORNI AI FINI IRAP

(Agenzia delle Entrate, Risposta a consulenza giuridica richiesta dall'Alleanza delle Cooperative Italiane n. 956-37/2022)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta ufficiale ad una richiesta di consulenza giuridica presentata dall'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE e avente ad oggetto la conferma della regola della

DEDUCIBILITÀ DEI RISTORNI AI FINI IRAP

Con tale risposta, l'Amministrazione conferma la medesima natura del ristorno a prescindere dal diverso trattamento contabile ("a conto economico" o quale "prelievo dall'utile") e ribadisce la regola della deducibilità della componente non solo dall'imponibile IRES, ma anche dal valore della produzione ai fini IRAP.

In particolare:

- l'Agenzia afferma anzitutto che il ristorno conserva la stessa natura a prescindere dal trattamento contabile (*"Il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la "natura" di componente «reddituale» che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dall'apporto effettuato dai soci della cooperativa, assumendo una qualificazione diversa rispetto agli utili prodotti dalla stessa cooperativa..."*);
- sulla base di tali premesse, si sancisce che il ristorno "prelevato dall'utile" deve essere trattato ai fini IRAP allo stesso modo del ristorno "imputato a conto economico", riconoscendo così il diritto della cooperativa alla deduzione dei ristorni dal valore della produzione IRAP a prescindere dal trattamento contabile adottato.

L'amministrazione giunge a questa conclusione – proposta dall'Alleanza in sede di presentazione della richiesta di consulenza – valorizzando la recente approvazione da parte di OIC degli "Emendamenti ai principi contabili dedicati alle specificità delle società cooperative" e sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, per cui *"[i] componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura"*.

Ciò premesso l'Agenzia conclude che, alla luce di tale previsione, *"i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria "natura"*, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP alla stessa stregua dei ristorni contabilizzati quale costo, affermandone di conseguenza la deducibilità ancorché non direttamente imputati a conto economico.

La presa di posizione dell'Agencia assume una particolare importanza poiché consolida la neutralità fiscale dei diversi trattamenti contabili del ristorno, garantendo così ampia libertà alle cooperative nella scelta (in statuto e/o in regolamento) del metodo contabile di trattamento del ristorno in ossequio ai recenti emendamenti ai principi contabili dedicati alle specificità delle società cooperative approvati dall'OIC.

Roma, 29/09/2023

Uffici Fiscali e Legislativi dell'Alleanza delle Cooperative Italiane